



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CYBERSICUREZZA NAZIONALE E DI REATI INFORMATICI

Art. 24

Disposizioni finanziarie

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

Versione in vigore dal 2 luglio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici
Estremi	Legge 28 giugno 2024, n. 90
Capo	II — Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici nonché in materia di coordinamento degli interventi in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici e di sicurezza delle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-rafforzamento-della-cybersicurezza/art-24-disposizioni-finanziarie>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it